



Prot. n. 3854

Determinazione n. 22/2025

Vs/rif

Aosta, 8 ottobre 2025

DECISIONE UNICA DI CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2, ED ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS. 36/2023, AVENTE VALORE CONTRATTUALE, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO NEL PROFILO DI OPERATORE DI SOSTEGNO - CIG B88508FEBB

Il sottoscritto ing. Michel Luboz, nelle sue qualità di Amministratore Unico della Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.

PREMESSO CHE

- a) la Società ha necessità di affidare il servizio di erogazione di somministrazione di lavoro temporaneo nel profilo di operatori di sostegno, nelle more dell'espletamento della procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di personale a tempo determinato il cui avvio è previsto per settembre 2025, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- b) in data 19 agosto 2025 era stata pubblicata sulla piattaforma telematica Place-VdA una richiesta di preventivo, indirizzata agli operatori economici interessati e dotati dei requisiti di partecipazione di cui al punto 7 dell'avviso;
- c) nella richiesta di preventivo di cui al punto precedente la Società si riservava di attingere alla graduatoria risultante dalla valutazione per ulteriori affidamenti diretti, in ragione delle maggiori esigenze di reclutamento di personale somministrato;

RILEVATO CHE

- d) gli operatori economici interessati erano tenuti a far pervenire i preventivi entro le ore 12.00 del 2 settembre 2025;





- e) entro il termine previsto sono pervenuti n. 5 preventivi validi, dai seguenti operatori economici:
- Adecco Italia S.p.A. con sede a Milano (MI);
 - Gi Group S.p.A. con sede a Milano (MI)
 - Job Italia S.p.A. Agenzia per il lavoro con sede a Legnago (VR)
 - Randstad Italia S.p.A. con sede a Milano (MI)
 - Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. con sede a Torino (TO);
- f) in data 4 settembre 2025 il RUP, nella persona di Michel Luboz, ha effettuato la valutazione dei preventivi pervenuti, sulla base degli elementi valutativi individuati all'art. 10 della richiesta, operando le seguenti valutazioni:

Operatore economico	Giudizio rispetto ai criteri di valutazione		
	Servizi analoghi prestati per altri enti/partecipate in Valle d'Aosta nell'ultimo triennio	Esperienza nel settore	Tariffa oraria proposta
Adecco Italia S.p.A.	Ordinario	Molto positivo	Carente
Gi Group S.p.A.	Ordinario	Molto positivo	Positivo
Job Italia S.p.A.	Carente	Positivo	Molto positivo
Randstad Italia S.p.A.	Positivo	Molto positivo	Positivo
Synergie Italia S.p.A.	Molto positivo	Molto positivo	Positivo

- g) ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- h) in particolare, per quanto concerne gli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, lo stesso art. 17, al comma 2, dispone che la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CONSIDERATO CHE





- l'operatore economico Synergie Italia S.p.A. ha prodotto una dichiarazione sostitutiva dichiarando il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e ss. del medesimo Codice, nonché il possesso della capacità professionale occorrente per l'espletamento del servizio;
- ai fini della individuazione dell'operatore economico aggiudicatario, è stato rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, considerato che lo stesso non è operatore uscente di servizi della medesima qualità e fascia di importo;
- l'affidamento in esame non presenta un interesse transfrontaliero atteso che l'importo dei servizi è da definirsi di valore esiguo rispetto al possibile interesse di operatori di altri stati membri e all'esistenza di rilevanti barriere normative, logistiche e linguistiche connaturate al servizio;
- i servizi non possono essere suddivisi ab origine in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023, considerato che prevedono prestazioni non divisibili di natura intellettuale e professionale, anche per ragioni connesse al raggiungimento del risultato atteso ed alla gestione unitaria delle attività;
- ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la garanzia provvisoria;
- ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, la Società non richiederà la costituzione della garanzia definitiva, pari al 5% dell'importo del contratto, in ragione della comprovata affidabilità dell'operatore economico;
- ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 e dell'allegato II.2-bis al medesimo, è ammessa la revisioni prezzi di contratto a condizione che non venga alterata la natura generale del contratto; la clausola di revisione dei prezzi è attivata automaticamente dalla Stazione appaltante quando la variazione dell'indice sintetico stabilito nel successivo periodo supera in aumento o in diminuzione la soglia del 5% dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione. Atteso che la prestazione principale rientra nel CPV 79600000-0 (Servizi di assunzione), presente nella Tabella D1 dell'allegato II.2-bis, in base al comma 2, lettera d) dell'art. 11 del medesimo Allegato, ai fini della determinazione della variazione del prezzo si utilizzerà il relativo indice ISTAT;
- nell'eventualità di rinnovi dei CCNL applicati che comportino una variazione dei trattamenti economici riconosciuti, la tariffa oraria sarà adeguata di conseguenza, senza variazione della quota di agenzia dichiarata in sede di offerta;
- la Società si riserva di avviare il contratto in termini anticipati ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 17 comma 8 del medesimo Codice;





- ai sensi dell'art. 120, comma 9, viene stabilito che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste e che in tal caso lo stesso non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, il subappalto non è ammesso in quanto tale facoltà non è stata riservata dall'appaltatore in sede formalizzazione del preventivo;
- l'operatore economico esegue in proprio i servizi oggetto del presente contratto; fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla;
- il CCNL applicato dall'operatore economico al proprio personale impiegato nella commessa è quello il Terziario della Distribuzione e dei Servizi, coerente con l'oggetto del servizio e rappresentativo;

RITENUTO IN CONCLUSIONE

- ai fini della contrattualizzazione dei servizi in oggetto si procederà mediante l'utilizzo della Piattaforma Place-Vda, quale sistema telematico messo a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza della Valle d'Aosta;
- ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 non si ravvisano ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dei commi 1 e 3 della medesima disposizione, con riferimento ai soggetti che hanno concorso, a vario titolo, nella gestione della presente procedura;
- per gli affidamenti sotto la soglia indicata dall'art. 14 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3;
- di impegnare € 35,00 per il contributo ANAC, in quanto il valore dell'affidamento è superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00;
- ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", alla presente procedura è stato assegnato il CIG indicato nel titolo della Decisione;
- il presente affidamento avviene nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 12 del D. Lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 120, c. 10, del D. Lgs. 36/2023 non si prevede la possibilità di proroga del contratto se non nei limiti della durata effettiva delle attività oggetto di affidamento.





VISTI

- il D. Lgs n. 36/2023 e relativi allegati;

DECIDE

- di affidare, sulla base di quanto esposto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), e dell'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 il suddetto servizio all'operatore economico Synergie Italia S.p.A., per un importo massimo stimato pari ad € 139.900,00, posto che il corrispettivo sarà determinato dalle effettive risorse richieste in somministrazione di lavoro temporaneo, alle condizioni economiche proposte in sede di offerta, comprensivi di tutti gli oneri;
- di affidare la fornitura in esame sulla base delle disposizioni contenute nel presente atto, avente valore contrattuale sulla base degli elementi citati ed indicati, precisando che la liquidazione del corrispettivo verrà effettuata all'esito positivo della stessa;
- di stabilire che il contratto avrà la forma della scrittura privata e che non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'Allegato I.4. del D. Lgs. 36/2023, sulla base del contenuto indicato nel predetto Allegato.
- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto - RUP dell'intervento in oggetto è il sottoscritto Ing. Michel LUBOZ.
- di dare atto che la spesa e la corrispondente entrata saranno esigibili negli anni 2025 e 2026.

L'Amministratore Unico
(Michel Luboz)
(documento firmato digitalmente)

